NORME PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT DA PARTE DELLE PERSONE DISABILI

Art. 2

Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

Versione in vigore dal 9 agosto 2003, non più in vigore dal 26 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili
Estremi	Legge 15 luglio 2003, n. 189
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-promozione-della-pratica-dello-sport-da-parte-delle/art-2-compiti-della-federazione-italiana-sport-disabili-quale-comitato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it